

**Ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 2011**  
— Al-Chihabi/Consiglio

(Causa T-593/11 R)

*(«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Richiesta di misure provvisorie — Mancanza di urgenza — Assenza di pregiudizio grave e irreparabile»)*

(2012/C 49/45)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Richiedente:* Fares Al-Chihabi (Alep, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann e W. Berg)

*Resistente:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

**Oggetto**

Sostanzialmente, domanda di sospendere l'esecuzione della decisione 2011/522/PESC del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 228, pag. 16), del regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 228, pag. 1), della decisione 2011/684/PESC del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 269, pag. 33), e del regolamento (UE) n. 1011/2011 del Consiglio, del 13 ottobre 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 269, pag. 18), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Impugnazione proposta il 24 novembre 2011 da A avverso la sentenza del 14 settembre 2011 del Tribunale della funzione pubblica, causa F-12/09, A/Commissione**

(Causa T-595/11 P)

(2012/C 49/46)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* A (Port-Vendres, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Cambier, A. Paternostre e L. Levi)

*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea del 14 settembre 2011, causa F-12/09;
- accogliere di conseguenza le domande presentate in primo grado e pertanto,
  - annullare le decisioni con le quali la Commissione europea nega al ricorrente il versamento delle indennità dovute ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto e condannare la Commissione europea a versare immediatamente al ricorrente tali indennità, nonché un'indennità aggiuntiva ai sensi del diritto comune corrispondente alla differenza tra l'ammontare del danno concretamente subito e la parte di tale pregiudizio indennizzata ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto,
  - condannare la Commissione a versare al ricorrente interessi di mora calcolati a decorrere dal mese di dicembre 2004, data in cui l'origine professionale della malattia del ricorrente, l'ammontare del danno subito e la stabilizzazione del suo stato di salute avrebbero dovuto essere riconosciuti,
  - condannare la Commissione europea a versare al ricorrente l'importo che il Tribunale ritenga adeguato a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a causa dei molteplici errori e irregolarità commessi dai servizi della Commissione europea nell'istruzione dei procedimenti di carattere medico che lo riguardano,
  - condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto di un termine ragionevole, del principio di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento, nonché sullo snaturamento degli elementi del fascicolo.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all'integrale risarcimento del danno subito.
- 3) Terzo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione degli articoli 73 e 90 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dei principi di buona amministrazione, di economia processuale, di irretroattività, di gerarchia delle norme e della nozione di consolidamento e, dall'altro, sullo snaturamento dei fatti e degli argomenti del ricorrente.